



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O. Cosulich 24 – tel. 0481/496611- PEC cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N. 20 / 2019

Oggetto: lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone

Località: Porto di Monfalcone - bacino di evoluzione e banchina Portorosega

Periodo: dal 29.10.2018 e fino a termine lavori

Committente: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

Imprese esecutrici dei lavori: Polese S.p.a.

Responsabile di cantiere: Sig. Manolo Garbo

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante il “riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 14 comma 1 in forza del quale l’Autorità Marittima mantiene le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;
- VISTA la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 “disciplina della portualità di competenza regionale”;
- VISTO il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione dei fondali del porto di Monfalcone, redatto in data 01.02.2016 e s.m.i. dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto, Trentino A.A e F.V.G., ed in particolare la relazione tecnica, il fascicolo caratterizzazione e corrispondenza, il capitolato speciale d’appalto e cronoprogramma, ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- VISTO il decreto n. 885/TERINF del 30.01.2017 con il quale la Regione F.V.G. ha rilasciato all’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone la concessione a titolo gratuito per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico di un’area demaniale marittima di complessivi mq 554.540,00, finalizzata alla manutenzione dei fondali di cui al progetto “lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone”;
- VISTO il verbale della conferenza di servizi del 5 e 12 giugno 2017 convocata dalla Regione F.V.G. in esito alla quale è stato espresso all’unanimità parere favorevole riguardo al progetto esecutivo denominato “lavori di manutenzione dei fondali della banchina del porto di Monfalcone”, ed ha confermato i contenuti dell’atto di concessione a titolo gratuito di un’area demaniale marittima di complessivi mq 554.540,00 di cui al decreto della Regione F.V.G. n. 885/TERINF del 30.01.2017 sopra citato;

VISTA	l'Ordinanza n° 103/2018 in data 26.10.2018 della Capitaneria di porto di Monfalcone;
VISTA	l'Ordinanza n° 2/2019 in data 10.01.2019 della Capitaneria di porto di Monfalcone;
VISTA	la nota prot. n. 290 del 18.01.2019 con cui l'Azienda speciale per il porto di Monfalcone ha richiesto la possibilità di estendere l'orario di lavoro del motopontone Vega I;
VISTA	la nota in data 20.02.2019 dell'impresa Polese S.p.a. e relativa valutazione dei rischi sulle manovre dei mezzi di sollevamento in orario notturno;
VISTA	la tabella minima di armamento n. 330/015 rilasciata al motopontone VEGA I CI3346;
VISTA	la tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo del motopontone VEGA I CI3346;
VISTO	il "Regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone" approvato con propria Ordinanza n. 52/2017 in data 29/06/2017;
CONSIDERATO	che gli specchi acquei in cui verrà svolta l'attività di manutenzione dei fondali sono interessati da traffico mercantile, da pesca e da diporto;
RITENUTO	necessario adottare il presente provvedimento rivolto esclusivamente alla regolamentazione della navigazione ed il traffico nella zona interessata dall'attività di cui trattasi per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
VISTA	la convenzione internazionale "Colreg 1972" (Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), firmata a Londra il 20 ottobre 1972 e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
VISTI	gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI	gli atti di ufficio;

RENDE NOTO

Che l'art. 1 delle ordinanze 103/2018 e 2/2019 è modificato come segue:

ART. 1 PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

L'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di manutenzione dei fondali del porto di Monfalcone, che interesserà lo specchio acqueo di cui al "rende noto", eseguirà l'attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività deve svolgersi per non più di 12 ore complessive giornaliere, in condizioni meteomarine favorevoli, prendendo conoscenza degli eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nella zona di cui al "rende noto";
2. Nel caso in cui l'attività si svolga in orario notturno, dovrà essere garantita un'adeguata illuminazione supplementare della coperta e dello specchio acqueo interessato dai lavori;
3. Poiché i lavori si svolgeranno in zone riservate al transito e alla sosta delle navi, gli stessi potranno essere effettuati soltanto qualora nelle aree interessate non sia previsto il transito o la sosta delle navi e pertanto dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone. Per ogni giornata di lavoro, dovrà essere dato avviso, via radio sul canale VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone e sul canale VHF 14 alla Corporazione Piloti Golfo di Trieste onde ottenere informazioni sul traffico e il nulla osta al transito e alla sosta delle unità impiegate nei lavori; ugualmente dovrà essere data informazione del termine dei lavori;
4. L'unità impiegata nei lavori dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale VHF 16, mantenere un adeguato servizio di vedetta per la scoperta di eventuali unità in procinto di attraversare l'area interessata dai lavori e dovrà rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72) oltre che essere in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza, con le carte di bordo nonché essere in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata. Dovrà prestare, inoltre, massima attenzione alle eventuali unità in entrata ed uscita, ormeggio o disormeggio dal porto, interrompendo – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle Forze di Polizia che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
5. È vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività presenti in loco;
6. L'Autorità marittima dovrà essere immediatamente informata circa ogni evento accidentale o imprevisto che si dovesse verificare in occasione dei lavori, al fine di mettere in atto ogni azione necessaria a scongiurare eventuali danni a persone e/o a manufatti portuali e ad unità navali.

ART. 2 PUBBLICITA', DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze emanate da questo Comando ed in contrasto con le presenti prescrizioni sono da intendersi temporaneamente non applicabili limitatamente al periodo di vigenza del presente provvedimento.

È fatta salva la facoltà di sospendere o abrogare la presente Ordinanza per esigenze legate alla tutela della sicurezza della navigazione e/o degli accosti.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e dell'art.1231 (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 01.03.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE